

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancioSCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 2 del 2015

DIP. 54 D.G. 10 UOD 04

Il sottoscritto Avv. Silvio Uccello, nella qualità di Direttore Generale della D.G. per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione, ed il Dott. Raffaele De Bitonto, nella qualità di Responsabile della Misura 6.3 del POR Campania FESR 2000-2006, per quanto di loro competenza

ATTESTANO

quanto segue:

Generalità del creditore:

Groupama Assicurazione S.p.A. (già Nuova Tirrena Assicurazioni).

Oggetto della spesa:

Pagamento della metà delle spese di giudizio a favore della Groupama Assicurazione S.p.A.

La spesa è stata ordinata con atto:

sentenza esecutiva del Tribunale di Napoli –VIII Sez. Civile- n. 9771/2012 del 16/06/2012 depositata in cancelleria in data 11/09/2012

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza del Tribunale di Napoli –VIII Sez. Civile-

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

La presente relazione è resa dai sottoscritti in qualità rispettivamente di Direttore Generale della D.G. per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione (D.G. 10) e di Responsabile della Misura 6.3 del POR Campania FESR 2000-2006, a seguito della Sentenza n. 9771/2012 del 16/06/2012 del Tribunale di Napoli –VIII Sez. Civile- depositata il 11/09/2012 e di cui la DG 10 è stata resa edotta solo in data 12/02/2015. Dalla documentazione agli atti si è potuto rilevare quanto segue:

In attuazione dell'**Avviso pubblicato sul BURC n. 1 del 07/01/2002**, con **Decreto Dirigenziale n. 48 del 26/02/2004 dell'A.G.C. 06** (attuale D.G. 10) è stato concesso alla ditta individuale di Di Martino Franco Baldassarre, C.F./P.IVA: DMRFNC78E09L845A, la somma di € 26.154,00 a titolo di cofinanziamento per la realizzazione del progetto a valere sulla misura 6.3 del POR Campania FESR 2000/2006.

Con **Determina Dirigenziale n. 124 del 07/05/2004** è stato liquidato alla ditta individuale di Di Martino Franco Baldassarre la somma di € 13.077,00 quale importo a titolo d'acconto pari al 50% del cofinanziamento concesso con D.D. n. 48/2004, dietro presentazione di polizza fideiussoria di pari importo rilasciata dalla Groupama Assicurazioni S.p.A. (già Nuova Tirrena Assicurazioni) a favore della Regione Campania.

Con **nota prot. n. 00602865 del 12/07/2005**, facendo seguito alla precedente comunicazione di avvio del procedimento di revoca del contributo concesso di cui al D.D. n. 48/2004 per mancata realizzazione dello stesso nei termini previsti dall'Avviso, la Regione Campania ha chiesto la restituzione dell'importo anticipato con Det.Dirig. N. 124/2004, informando della situazione (nota prot. n. 0603587 del 13/07/2005) la Groupama Assicurazioni S.p.A.

Con Decreto Dirigenziale n. 524 del 04/10/2005 è stata disposta la revoca del contributo concesso alla ditta individuale di Di Martino Franco Baldassarre, notificata con nota prot. n. 0937129 del 14/11/2005.

Con nota prot. n. 1055289 del 22/12/2005 è stato chiesto alla Groupama Assicurazioni S.p.A l'escussione della polizza in quanto società garante della somma già erogata e vista la mancata restituzione da parte della ditta individuale di Di Martino Franco Baldassarre.

Con nota prot. n. 0020865 del 10/01/2006 è stato invitata l'Avvocatura della Giunta Regionale della Campania ad attivare la procedura per il recupero della somma erogata alla Ditta individuale di Di Martino Franco Baldassarre.

In data 16/03/2006 l'Avvocatura della Giunta Regionale della Campania ha depositato avanti al Tribunale di Napoli un ricorso per ingiunzione nei confronti della Groupama Assicurazioni S.p.A.

Con Decreto ingiuntivo n. 25/5/2006-1/6/2006 n. 4151/06 - R.G. n. 10078/06 - il Tribunale di Napoli ha pertanto ingiunto alla Groupama Assicurazioni S.p.A di restituire alla Regione Campania oltre la quota capitale anche gli interessi legali nel frattempo maturati nonché le spese per la procedura.

In data 26/07/2006 a mezzo fax, avuta la notifica del suddetto decreto ingiuntivo in data 25/07/2006, la Groupama Assicurazioni S.p.A ha trasmesso **direttamente all'Avvocatura** della Giunta Regionale della Campania la copia del bonifico di pagamento già effettuato il 15/02/2006.

In data 02/08/2006 e successivamente il 14/09/2006 a mezzo fax la Groupama Assicurazioni S.p.A **ha poi sollecitato la stessa Avvocatura** della Giunta Regionale della Campania a rinunciare agli effetti del provvedimento di ingiunzione, in considerazione della avvenuta restituzione.

La D.G. 10 (già A.G.C. 06) solo il 27/09/2006 a mezzo fax **ha poi avuto conoscenza da parte della Groupama Assicurazioni S.p.A** di tale avvenuta restituzione dell'importo dovuto, con la ricezione della copia del bonifico effettuato in data 15/02/2006.

Con nota prot. n. 0857565 del 18/10/2006 è stato comunicato a mezzo fax alla Groupama Assicurazioni S.p.A l'avvenuto riscontro nella stessa data dell'avvenuto rimborso dell'importo di € 13.077,00 incassato il 15/02/20106.

Con nota prot. n. 0872853 del 24/10/2006 è stato chiesto alla Groupama Assicurazioni S.p.A il rimborso degli interessi legali e rivalutazione monetaria nel frattempo maturati sulla somma anticipata e restituita che ammontavano a € 994,97.

Con nota, acquisita al **prot. reg. n. 0887451 del 27/10/2006**, la Groupama Assicurazioni S.p.A ha informato la D.G.10 di avere nel frattempo proposto opposizione al Decreto ingiuntivo n. 4151/06.

Con nota prot. n. 0921566 del 08/11/2006 la D.G. 10 ha comunicato all'Avvocatura della Giunta Regionale della Campania il riscontro effettivo della restituzione della somma dovuta da parte della Groupama Assicurazioni S.p.A. e la richiesta avanzata di rimborso degli interessi legali e rivalutazione monetaria maturati sulla somma anticipata e restituita.

In data 08/11/2006 la Groupama Assicurazioni S.p.A ha pagato alla Regione Campania la somma di € 653,85, quindi solo una parte degli interessi richiesti con la nota del 24/10/2006.

Con sentenza n. 9771/2012 del 16/06/2012-VIII Sez. civile- il Tribunale di Napoli ha accolto parzialmente l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4151/2006, condannando la Groupama Assicurazioni S.p.A. al pagamento in favore della Regione Campania della quota residua degli interessi che ammontano a € 31,66 , compensando tra le parti la metà delle spese di giudizio e condannando altresì la Regione Campania a rifondere a Groupama Assicurazioni S.p.A. la residua metà delle spese di giudizio già liquidate che ammontano a € 100,00 per esborsi, € 1.000,00 per diritti, € 1.200,00 per onorari oltre spese generali IVA e CPA.

Con nota acquisita al prot. reg. n. 0083258 del 06/02/2015 l'Avv. Maurizio Costantino Caramanti - difensore di Groupama Assicurazioni S.p.A.- ha invitato la D.G. 10 a provvedere al pagamento di quanto dovuto alla Groupama Assicurazioni S.p.A. in esecuzione della suddetta sentenza.

Con mail del 12/02/2015 l'Avv. Maurizio Costantino Caramanti ha inviato la copia della sentenza richiesta dalla D.G. 10 con nota prot. n. 0096403 del 11/02/2015 in quanto non le era mai stata notificata.

Con nota prot. reg. n. 2015.0147661 del 04/03/2015 (inviata con mail del 27/02/2015) l'Avv. Maurizio Costantino Caramanti ha inviato il dettaglio della somma da pagare a Groupama

Assicurazioni S.p.A. in forza della sentenza del Tribunale di Napoli il cui importo ammonta complessivamente a € 3.355,97 (tremilatrecentocinquantacinque/97), così come di seguito dettagliato e riportato nell'Allegato A:

| | |
|-------------------|------------|
| Compenso | € 2.300,00 |
| Spese forfettarie | € 345,00 |
| | € 2.645,00 |
| C.A. 4% | € 105,80 |
| Tot Imponibile | € 2.750,80 |
| IVA 22% | € 605,17 |
| Tot. Fattura | € 3.355,97 |

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTANO

- che la somma di € 3.355,97 (tremilatrecentocinquantacinque/97) è da includersi nella voce **debiti fuori bilancio in quanto derivante da sentenza esecutiva**;
- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- che al momento non sussistono interessi e oneri accessori ovvero la somma di € 3.355,97 (tremilatrecentocinquantacinque/97) rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a possibili variazioni che al momento non sono quantificabili.

Sulla scorta di quanto dichiarato gli scriventi

CHIEDONO

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 lettera a) dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 aprile 2002 e s.m.i. per l'importo complessivo di € 3.355,97 (tremilatrecentocinquantacinque/97) *

Si allega la seguente documentazione :


1. Sentenza del Tribunale di Napoli –VIII Sez. Civile- n. 9771/2012 del 16/06/2012 depositata in data 11/09/2012
2. nota prot. 2015.0147661 del 4 marzo 2015

Napoli,

Il Dirigente della UOD 04
Dott. R. De Bitonto



Il Direttore Generale
Avv. Silvio Uccello



1. *La somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazioni delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili, ma il cui importo esatto sarà quantificato in sede di liquidazione.

20 11 11
9771/12
TRIBUNALE DI NAPOLI
VIII SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, Ottava Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della Dott. Renata Palmieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 36959/2006 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

TRA

Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma al Viale Cesare Pavese n.385, già Nuova Tirrena di Assicurazioni, Riassicurazioni e Capitalizzazioni S.p.A., giusta atto di fusione per incorporazione con contestuale cambio di denominazione sociale per atto Notaio Francesco Maria Sirolli Mendaro Pulieri di Roma in data 19/10/2009 repertorio n. 25585 e raccolta n. 6657 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Maurizio Caramanti e dall'Avv. Alessandra Pappaterra e presso la seconda elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via S. Biagio dei Librai n. 46, giusta procura in atti;

OPPONENTE

NONCHE'

REGIONE CAMPANIA (CF 80011990639) in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t. rappresentata e difesa dagli avvocati Elena Lauritano e Corrado Grande domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia 81

OPPOSTA

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 27/2/2012


RP Palmieri

FATTO E DIRITTO

Si premette che la presente sentenza viene pronunciata facendo riferimento agli artt 132 codice di procedura civile e 118 disp att cpo, disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge 18-6-2009 n 69.

Con atto di citazione notificato il 17/10/2005 Nuova Tirrena S.p.A. premesso:

- 1) che, mediante polizza fidejussoria n. 442/23/411681, stipulata il 1°/4/2004, la Nuova Tirrena S.p.A. si obbligava irrevocabilmente e incondizionatamente a rimborsare alla Regione Campania, nel limite del massimo garantito di € 13.730,85, le somme che risultassero dovute alla Regione Campania dalla Ditta Di Martino Franco Baldassarre qualora fosse revocato il contributo a detta ditta concesso quale finanziamento per la realizzazione di un programma di investimenti riguardanti la sua unità produttiva di Vico Equense (Napoli), Via Raffaele Bosco n. 325 ;
- 2) che, con lettera del 10/1/2006, la Regione Campania comunicava alla Nuova Tirrena di avere revocato con decreto n. 524 del 4/10/2005 il contributo concesso alla Ditta Di Martino Franco Baldassarre, chiedendo contestualmente alla Nuova Tirrena, il rimborso dell'anticipazione erogata e garantita dalla polizza n. 411.681, per un importo precisato in € 13.077,00, oltre rivalutazione monetaria rilevata sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal 28/5/2004, data di erogazione della anticipazione, voci queste ultime non precisate nel loro ammontare;
- 3) che, in data 15/2/2006, in esito a sollecite e sintetiche indagini sull'evento denunciato dalla Regione Campania, la Nuova Tirrena aveva sollecitamente provveduto -mediante bonifico effettuato tramite la Banca Nazionale del Lavoro sul San Paolo Banco di Napoli- ad accreditare alla Tesoreria della Regione Campania la somma di € 13.077,00 dovuta quale sorta capitale, in difetto di migliori precisazioni della beneficiaria della



- garanzia relativamente alle altre voci di credito vantato nei confronti della Ditta Martino Franco Baldassarre per rivalutazione monetaria e interessi ;
- 4) che in data 16/3/2006 la Regione Campania, malgrado la Nuova Tirrena avesse effettuato il pagamento di cui sopra aveva depositato avanti il Tribunale di Napoli un ricorso per ingiunzione nei confronti della Nuova Tirrena per il pagamento della complessiva somma di € 14.086,24 dei quali € 13.077,00 per sorte ed € 1.009,24 per rivalutazione e interessi calcolati dal 28/5/2004, data di erogazione del contributo oltre i successivi interessi sino al soddisfo oltre le spese, le competenze e gli onorari della procedura monitoria;
- 5) che il Tribunale di Napoli, con decreto del 25/5/2006-1/6/2006 n. 4151/06 - R.G. n. 10078/06, ingiungeva alla Nuova Tirrena di pagare senza dilazione alla Regione Campania la somma richiesta di € 14.086,24, oltre interessi legali a decorrere dalla richiesta di rimborso (10/01/2006) fino allo effettivo soddisfo, e le spese della procedura liquidate in complessivi € 530,00, autorizzando in mancanza di pagamento la provvisoria esecuzione dell'emesso decreto ;
- 6) che, notificato il decreto ingiuntivo in data 25/7/2006 alla Nuova Tirrena, quest'ultima, sia telefonicamente, sia a mezzo telefax del 26/7/2006 diretto al legale della Regione Campania e recante allegata la copia del bonifico di pagamento del 15/2/2006 esprimeva stupore e disappunto nei confronti della detta beneficiaria della polizza, avendo la stessa chiesto, ottenuto e notificato un provvedimento giudiziale per il pagamento di somme già da molto tempo percepite ;
- 7) che, mediante telefax in data 2/8/2006, la Nuova Tirrena spa, non avendo ottenuto alcun riscontro, sollecitava la Regione Campania perché la stessa, preso atto dell'errore commesso , rinunciasse agli effetti del provvedimento ;
- 8) che, detta richiesta non otteneva alcun riscontro dalla Regione Campania, così come la successiva richiesta effettuata sempre mediante telefax in data 14/9/2006;

- 9) che il Tribunale di Napoli non poteva riconoscere alla Regione Campania le voci "rivalutazione e interessi", perché le stesse, specificate per la prima volta soltanto nel ricorso per ingiunzione in complessivi € 1,009,24 erano state del tutto omesse nella loro quantificazione nella lettera della Regione Campania in data del 10/1/2006, costituendo invero la quantificazione in questione presupposto necessario per il corretto pagamento da parte della Nuova Tirrena, in forza della condizione n. 2 della polizza fidejussoria, che prevede il rimborso, ovviamente di una ben determinata somma, "a prima e semplice richiesta scritta, e comunque, non oltre 15 giorni dalla sua ricezione";
- 10) che, in ogni caso, il Giudice del procedimento monitorio aveva erroneamente ingiunto alla Nuova Tirrena di pagare anche gli interessi legati "a decorrere dalla ricezione della richiesta di rimborso (10/1/06) fino all'effettivo soddisfo", in violazione della richiamata condizione n. 2 della polizza che, come detto, prevede il pagamento di che trattasi "non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta", con la conseguenza che la mora della Nuova Tirrena era durata solo dal 25/1/2006 al 15/2/2006 (data del pagamento con bonifico);
- 11) che in ogni caso, il Giudice della fase monitoria non doveva concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, pertanto, nella sede di opposizione, doveva esserne disposta la sospensione ai sensi dell'art. 649 c.p.c.

Tanto premesso la Nuova Tirrena S.p.A formulava le seguenti conclusioni:

"Piaccia al Tribunale di Napoli, in accoglimento della presente opposizione e per tutti i motivi sopra esposti, in via preliminare sospendere ex art. 649 c.p.c. l'esecuzione provvisoria del decreto concessa in assenza dei presupposti di cui all'art. 642 c.p.c. e ricorrendo gravi motivi per l'accoglimento della presente istanza, e, nel merito, dichiarare nullo, illegittimo e comunque revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli n. 4151/06 - R.G. n.10078/06 del 25/5/2006 ...



1/6/2006, previa declaratoria che allo stato degli atti nulla doveva e deve la Nuova Tirrena S.p.A. alla Regione Campania in relazione alla polizza fidejussoria n. 442/23/411681 stipulata inter partes, con vittoria di spese, diritti e onorari e, in relazione al comportamento processuale della Regione Campania, la ulteriore sanzione di cui all'art. 96 c.p.c".

Si costituiva all'udienza di prima comparizione e trattazione del 30/1/2007, la Regione Campania dando atto del "disguido" a causa del quale aveva erroneamente chiesto con il ricorso per ingiunzione l'importo di € 13.077,00, già pagato e riduceva la domanda precisando in € 1.449,16 il proprio credito per svalutazione e interessi (non più € 1.009,24 chiesti con il ricorso per ingiunzione).

La Nuova Tirrena spa, nelle more tra la notifica dell'atto di opposizione e la prima udienza, e precisamente in data 8/11/2006 pagava alla Regione Campania l'importo di € 653,85 per svalutazione e interessi, sulla base del proprio indicato massimale di polizza e l'opposta impugnava a verbale in prima udienza "la copia del bonifico depositato" insistendo nelle richieste, formulate nella sua comparsa di costituzione e risposta, sia per il rigetto della istanza della Nuova Tirrena di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, sia per la conferma della esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo sia, infine, nel merito, per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e per la riduzione dell'importo dovuto in € 1.449,19, con vittoria di spese. Il Giudice, visti atti, sospendeva l'esecuzione provvisoria del decreto opposto e concedeva i termini ex art 183 comma 6 cpc.

La causa era istruita con prova documentale ed assegnata a sentenza il 27/2/2012 con i termini ex art 190 cpc.

Tanto premesso va accolta in parte l'opposizione per i motivi di seguito indicati.

La Regione Campania ha chiesto con ricorso del 16/3/2006 l'emissione di un decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di € 13.077,00 come sorta capitale, somma già corrisposta il 15-2-2006.

Nessuna rilevanza ha il fatto che la Nuova Tirrena spa abbia ommesso di inoltrare fax attestante il bonifico essendo onere della Regione Campania di accertarsi presso il Tesoriere di non aver ottenuto il pagamento prima di agire in via di cognizione.

L'importo richiesto in sede monitoria per rivalutazione ed interessi (€ 1.009,24) è inoltre eccessivo essendo corretto il minore importo di € 653,85 (erogato in corso di giudizio l'8/11/2006 dalla Nuova Tirrena spa), atteso che il massimale di polizza è di € 13.730,85 come comunicato dall'assicurato alla Regione Campania.

Ne consegue che la Nuova Tirrena (ora GROUPAMA spa) è tenuta a pagare alla Regione Campania esclusivamente gli interessi legali moratori sulla sorta di 13.077,01 dal 25/1/2006 (ovvero 15 giorni successivi alla ricezione della richiesta del 10/1/06) al 15/2/2006 (data del primo bonifico) pari ad € 18,81, nonché gli ulteriori interessi legali moratori sulla sorta di € 653,85 dal 25/1/2006 (15 giorni successivi alla ricezione della richiesta del 10/1/06) al 8/11/2006, data del secondo pagamento, interessi pari ad € 12,85.

Tali accessori vengono liquidati in questa sede in complessivi € 31,66 (€ 18,81+€ 12,85).

Il decreto ingiuntivo opposto n 4151/2006 depositato il 1/6/2006 va revocato e va pronunciata condanna della Groupama Assicurazioni S.p.A. già Nuova Tirrena di Assicurazioni, Riassicurazioni e Capitalizzazioni S.p.A. al pagamento in favore della Regione Campania dell'importo di € 31,66 oltre interessi successivi alla pubblicazione della presente sentenza al saldo.

L'accoglimento parziale dell'opposizione determina la compensazione per metà delle spese della fase di opposizione.

La residua metà cade a carico della Regione Campania secondo soccombenza e si liquida in dispositivo.

Non ricorrono gli estremi dell'art 96 CPC atteso che difetta la prova di dolo e colpa grave, in quanto parte del debito non era stato saldato

Wal

7.

del
all'atto del deposito ~~de~~ ricorso per decreto ingiuntivo .

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:

- 1- Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n 4151/2006 depositato il 1/6/2006 notificato il 25/7/2006 ;
 - 2- Condanna Groupama Assicurazioni S.p.A. già Nuova Tirrena di Assicurazioni, Riassicurazioni e Capitalizzazioni S.p.A. al pagamento in favore della Regione Campania dell'importo di € 31,66 oltre interessi successivi alla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
 - 3- Compensa per metà le spese di giudizio tra le parti e condanna la Regione Campania a rifondere a Groupama Assicurazioni S.p.A. già Nuova Tirrena di Assicurazioni, Riassicurazioni e Capitalizzazioni S.p.A. la residua metà liquidata in € 100/00 per esborsi, € 1.000/00 per diritti, € 1.200/00 per onorari oltre rimborso spese generali Iva e Cpa..
 - 4- Rigetta la domanda ex art 96 ops.
- Così deciso in Napoli, il 16-6-2012

Il Giudice

Dr. Renata Palmieri

Renata Palmieri

IL DIRETTORE GENERALE
 REGIONE CAMPANIA
 1581/2012
 IL DIRETTORE GENERALE
 REGIONE CAMPANIA
 1581/2012

